



Data di pubblicazione: 19/12/2022

Nome allegato: CSA Parte 1.pdf

CIG: 95228031A3;

Nome procedura: PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A), NUMERO 2.2, DEL DL N. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 108/2021, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DI OPERE IDRAULICHE CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI NUMERO 2 GENERATORI DI CALORE E DI NUMERO 156 VENTILCONVETTORI DA ESEGUIRSI PRESSO LO STABILE STRUMENTALE ADIBITO AD AGENZIA COMPLESSA INPS DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE), VIA TRENTO N. 19



**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE VENETO
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO**

Dorsoduro, 3500D – 30133 VENEZIA

<http://www.inps.it> - UfficioTecnico.Veneto@inps.it; Lavori.Veneto@inps.it;

Interventi di riqualificazione Energetica consistenti in Opere Idrauliche per la “Sostituzione di n° 2 generatori di calore e n° 156 ventilconvettori” da eseguirsi presso lo stabile strumentale adibito ad Agenzia Complessa INPS di San Donà di Piave (VE), in Via Trento, 19

Numero gara AVCP: 8827958

CIG: 95228031A3

CUP: F72F22000900005

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Parte prima - Definizione tecnica ed economica dell’appalto

(art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.)

PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA

ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, convertito con modifiche in L. 108/2021, offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. n. 50/2016

		<i>Importi</i>
a.1	Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)	174.222,83 €
a.2	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	4.742,50 €
A	Totale appalto (a.1 + a.2)	178.965,33 €

Il Responsabile unico del procedimento

Dott. Ing. Giancarlo Comello

F.TO Giancarlo Comello



Sommario

TITOLO I

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Capo 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Ammontare dell'appalto
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4	Categorie dei lavori
Art. 5	Categorie di lavorazioni omogenee

Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6	Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto
Art. 7	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 8	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 9	Fallimento dell'Appaltatore
Art. 10	Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore Tecnico di cantiere
Art. 11	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art. 12	Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13	Consegna e inizio dei lavori
Art. 14	Termini per l'ultimazione dei lavori
Art. 15	Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore
Art. 16	Proroghe
Art. 17	Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
Art. 18	Sospensioni ordinate dal RUP
Art. 19	Penali in caso di ritardo
Art. 20	Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 21	Mancata ultimazione dei lavori nei termini contrattuali

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22	Lavori a corpo
Art. 23	Eventuale lavoro a misura
Art. 24	Eventuali lavori in economia
Art. 25	Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26	Anticipazione
Art. 27	Pagamenti in acconto
Art. 28	Pagamenti a saldo
Art. 29	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Art. 30	Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Art. 31	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Art. 32	Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Art. 33	Cessione del contratto e cessione dei crediti

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34	Cauzione provvisoria
Art. 35	Cauzione definitiva



- Art. 36 Riduzione delle garanzie
- Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 38 Variazione dei lavori
- Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali
- Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
- Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- Art. 43 Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- Art. 44 Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza
- Art. 45 Piano Operativo di Sicurezza
- Art. 46 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 47 Subappalto e distacco di manodopera
- Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 49 Pagamento dei subappaltatori

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 50 Accordo bonario e transazione
- Art. 51 Definizione delle controversie
- Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 53 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
- Art. 54 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 56 Termini per il collaudo
- Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati

Capo 12 - NORME FINALI

- Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
- Art. 59 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore
- Art. 60 Proprietà dei materiali di demolizione
- Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
- Art. 62 Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali
- Art. 63 Custodia del cantiere
- Art. 64 Cartello di cantiere
- Art. 65 Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 66 Spese contrattuali, imposte, tasse
- Art. 67 Conformità agli standard sociali

TITOLO II - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI E SULLE RISERVE

Capo 13 - CONTESTAZIONI SU ASPETTI TECNICI

- Art. 68 Le contestazioni tra la Stazione Appaltante e Appaltatore



Capo 14 - RISERVE

Art. 69 Riserve iscritte nel registro di contabilità

Art. 70 Riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità

Art. 71 Forma e contenuto delle Riserve.....

Art. 72 La definizione delle riserve e l'accordo bonario.....

Art. 73 La definizione di nuovi prezzi e le riserve.....

Art. 74 Il recesso dell'appaltatore per ritardo nella consegna e le riserve

Art. 75 La disciplina del collaudo e le riserve



ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE:

ELABORATI GRAFICI

Riqualificazione Centrale Termica			
1	1.1	SCHEMA COLLEGAMENTI IDRAULICI CT	
2	1.2	PIANTA CENTRALE TERMICA	1:50
3	1.3	SEZIONE CENTRALE TERMICA A - A	1:50
4	1.4	SEZIONE CENTRALE TERMICA B - B	1:50
SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI – <i>Indicazione posizione ventilconvettori</i>			
5	2.1	Pianta Piano TERRA	1:100
6	2.2	Pianta Piano PRIMO	1:100
7	2.3	Pianta Piano SECONDO	1:100
8	2.4	Pianta Piano TERZO	1:100

DOCUMENTI

1	RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO
2	ELENCO PREZZI
3	ANALISI PREZZI
4	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5	DUVRI
6	CRONOPROGRAMMA LAVORI

ABBREVIAZIONI

- **Codice:** il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 ed ulteriori successive modificazioni ed integrazioni, recante il vigente «*Codice dei contratti pubblici*»;
- **Regolamento:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*» riferito al previgente decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 217, comma 1 lettera u), del vigente Codice;
- **CGA:** il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. recante il «*Capitolato Generale di Appalto*», nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 256, comma 1, del previgente d.Lgs. n. 163/2006;
- **CSA:** il presente «*Capitolato Speciale di Appalto*»;
- **dM DL/DEC:** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n° 49 rubricato «*Regolamento recante: «APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE»*»;
- **dMAP 123/2004:** il decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 e ss.mm.ii.;
- **dMATTM:** un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio;
- **dMiSE 37/2008:** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii.;
- **dMiSE 31/2018:** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;
- **dMIT:** un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **dMLLPP:** un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- **dPR:** un decreto del Presidente della Repubblica;
- **A.N.AC.:** l'«*Autorità Nazionale AntiCorruzione*»;
- **LG:** le «*Linee Guida*» emanate dall'ANAC;



- **SA:** la «*Stazione Appaltante*» nella sua funzione di Amministrazione Aggiudicatrice, come meglio definita dall'art. 3, comma 1 lettera a), del Codice;
- **RUP:** il «*Responsabile unico del procedimento*» di cui all'articolo 31 del Codice ed agli articoli 9 e 10 del Regolamento;
- **DL:** il «*Direttore dei Lavori*»;
- **OE/OOEE:** l'Operatore Economico/gli Operatori Economici, come meglio definito/i dall'art. 3, comma 1 lettera p), del Codice;
- **RTI** ovvero **ATI:** il «*Raggruppamento Temporaneo di Imprese*» ovvero l'«*Associazione Temporanea di Imprese*», di cui all'art. 3, comma 1 lettera u), del Codice;
- **Attestazione SOA:** il documento che attesta in capo ad un OE il possesso della qualificazione per una o più categorie di lavorazioni omogenee, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;
- **TUSL:** il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. rubricato «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;
- **RL:** il «*Responsabile dei Lavori*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera c), del TUSL;
- **CSP:** il «*Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera e), del TUSL;
- **CSE:** il «*Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera f), del TUSL;
- **PSC:** il «*Piano di Sicurezza e Coordinamento*» di cui all'art. 100 del TUSL;
- **POS:** il «*Piano Operativo di Sicurezza*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera h), del TUSL;
- **DUVRI:** il «*Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali*», di cui all'art. 26, comma 1 lettera h), del TUSL;
- **DURC:** il «*Documento unico di regolarità contributiva*», attestante la regolarità contributiva, quale previsto dall'articolo 196 del Regolamento;
- **Codice Antimafia:** il decreto Legislativo 18 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rubricato «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*»;
- **Codice Privacy:** il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., rubricato «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;
- **CPA:** il «*Codice del Processo Amministrativo*», di cui al decreto Legislativo 2 luglio 2010, n° 104 e ss.mm.ii. rubricato «*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*»
- **RAC:** il «*Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPS*», approvato con Deliberazione n. 172 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS nella seduta del 18.05.2005, nella parti non in contrasto con il quadro legislativo o regolamentare di cui sopra.

DEFINIZIONI

Nel presente CSA e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) **COMMITTENTE** ovvero **STAZIONE APPALTANTE** ovvero **ISTITUTO:** l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;



- b) APPALTATORE ovvero AGGIUDICATARIO ovvero AFFIDATARIO: la persona fisica o giuridica ovvero le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in G.E.I.E., incaricata/e della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture;
- c) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
- d) PREZZIARI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come definiti all'art. 4, comma 9, del presente CSA ed impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;
- e) PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dall'Allegato XV del TUSL.

CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori per **Interventi di riqualificazione Energetica consistenti in Opere Idrauliche per la "Sostituzione di n° 2 generatori di calore e n° 156 ventilconvettori" da eseguirsi presso lo stabile strumentale adibito ad Agenzia Complessa INPS di San Donà di Piave (VE), in Via Trento, 19** comprendente i lavori di seguito sommariamente descritti:

- Rimozione di tutti i componenti impiantistici costituenti l'impianto di produzione e distribuzione primaria del fluido vettore caldo costituito da n° 2 generatori di calore RIELLO mod, Kx2, compresa linea di adduzione gas metano a partire dalla valvola di intercettazione posta su apposita cassetta all'esterno della centrale termica;
- Recupero del defangatore per successivo riutilizzo previa verifica e pulitura in ogni sua parte;
- Rimozione di tutte le parti elettriche, linee ed utilizzatori compresi, ad esclusione dell'esistente quadro elettrico;
- Fornitura e posa in opera di nuovi generatori di calore del tipo modulare in cascata in esecuzione "back to back", comprensivo di tutti gli elementi di controllo, sicurezza e regolazione, collettore fumi in acciaio inox ecc.;
- Realizzazione di nuovo circuito primario chiuso di disconnessione rispetto all'impianto di distribuzione esistente mediante interposizione di scambiatore di calore a piastre ispezionabile;
- Realizzazione di nuovo impianto elettrico di centrale per alimentazione generatori, punti FM e luce ecc.;
- Realizzazione di nuovo impianto di termoregolazione;
- Esecuzione di opere edili di compartimentazione antincendio dei passaggi di tubazioni o linee elettriche, su strutture verticali ed orizzontali;
- Rimozione di tutti i 156 ventilconvettori a servizio dell'impianto di riscaldamento e/o condizionamento, con esclusione di quelli dei locali ex CED alimentati da impianto indipendente, previa operazioni di scarico impianto e rimozione di valvole e detentori;
- Fornitura e posa in opera di n° 156 nuovi ventilconvettori, suddivisi in taglie di potenza simili agli esistenti, con rese termiche in riscaldamento raggiungibili con basse temperature di mandata (45/50°C) per ottimizzare il rendimento di produzione dei generatori a condensazione;
- Operazioni di carico, regolazione e verifiche funzionali, con messa in esercizio dell'impianto nella modalità richiesta.
- Oneri della sicurezza contro i rischi interferenziali.

il tutto come meglio descritto nella seconda parte del presente CSA.

2. L'immobile oggetto di intervento è ubicato in San Donà di Piave (VE), Via Trento, 19.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo la migliore regola dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dell'articolo 65, comma 4, del presente CSA, sono stati acquisiti i seguenti codici:



Codice identificativo della gara (CIG):	95228031A3
Codice unico di progetto (CUP):	F72F22000900005

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è riportato nella seguente tabella:

	Voce	Importi in euro
a.1	Importo per l'esecuzione dei lavori:	174.222,83 €
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza contro i rischi da interferenza:	4.742,50 €
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (a1 + a2):	178.965,33 €

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo a.1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
- importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo a.2.

Tale importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice e del punto 4.1.4 dell'Allegato XV al TUSL;

Tali prestazioni sono inserite in Contratto per l'intero importo di cui al punto a.3, fermo restando che nella contabilizzazione dei lavori in economia i prezzi relativi ai costi orari della manodopera, i costi dei materiali e dei mezzi d'opera saranno maggiorati per spese generali e utili di impresa ai sensi del successivo art. 24.

- Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato in base al **massimo ribasso percentuale** offerto dal Concorrente **rispetto all'importo a base d'asta (di cui alla sola voce a.1 della tabella al comma 1)**.
- Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento, l'Istituto appaltante effettuerà -a valere sull'importo rimasto a disposizione a seguito del ribasso d'asta- un accantonamento nella misura massima pari al 10% (diconsi dieci virgola zero centesimi ogni cento) dell'importo del prezzo contrattuale a titolo di copertura finanziaria di eventuali lavori imprevisi la cui esecuzione si possa rendere necessaria in corso d'opera.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

- Il contratto di appalto (di seguito, il «Contratto») è stipulato **“a corpo”** ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento e delle definizioni di cui all'art. 3, comma 1 lettera dddd), del Codice.
L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
- Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3.
Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
- I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui al successivo articolo 24.
- I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
 - ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1 rigo a.1, per l'importo netto determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettere a), b) e c);
 - agli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1 rigo a.2, per l'importo determinato a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.

Art. 4. Categorie dei lavori

- Nella tabella seguente sono indicati l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e le relative categorie di riferimento:



Lavorazioni	Categ.	importo	classifica	%	tipologia della categoria di qualificazione
<i>Impianti termici e di condizionamento</i>	OS28	178.965,33 €	I	100%	CATEGORIA PREVALENTE

L'Appaltatore potrà eseguire direttamente tali lavori solo se iscritto alla Camera di Commercio per la relativa categoria ed abilitato alla installazione di impianti (lettera "A" di cui al dMiSE n. 37/2008): in caso contrario dovrà obbligatoriamente far ricorso al subappalto ovvero all'avvalimento.

Ove il Concorrente sprovvisto del requisito di esecuzione di cui alla lettera "A" del dMiSE n. 27/abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, l'OE ausiliario dovrà eseguire direttamente -in regime di subappalto- le lavorazioni inerenti ai lavori elettrici.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7, 8 e 184 del Regolamento sono riportate nella Parte II del presente CSA.



CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili ovvero apparentemente non compatibili, trovano applicazione -in primo luogo- le norme eccezionali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. per le parti tuttora in vigore;
 - b) il presente Capitolato Speciale di Appalto;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
 - d) l'Elenco dei Prezzi Unitari come definito all'articolo 3;
 - e) il Computo Metrico Estimativo;
 - f) qualora se ne renda necessaria la realizzazione, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del TUSL ed al punto 2 dell'Allegato XV allo stesso Testo unico, nonché le proposte integrative al predetto Piano di cui all'articolo 131, comma 2 lettera a), del Codice ed all'articolo 100, comma 5, del TUSL, qualora accolte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
 - g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL ed al punto 3.2 dell'Allegato XV allo stesso Testo unico;
 - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento ed il "*Programma di esecuzione dei lavori*", di cui all'art. 1, comma 1 lettera f), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n° 49;
 - i) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 35 e 37.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, più in particolare:
 - a) il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il «*Codice dei contratti pubblici*»;
 - b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*», per le parti tuttora vigenti;
 - c) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del direttore dell'esecuzione*»;
 - d) le Linee Guida emanate dall'ANAC;
 - e) il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;
 - f) il «*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS*» approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione INPS n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alle normative comunque applicabili in materia.
2. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, regolamenti, norme e quant'altro vigenti in materia di pubblici appalti anche se sopra non elencate nonché di tutte quelle che potranno essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.
Parimenti, egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità regionali,



provinciali, comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea.

Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.).

Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti possano conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Appaltatore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

4. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro ed -in genere- in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
5. Qualora, dopo la data di stipula del Contratto e fino all'ultimazione dei lavori, intervengano nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere ad esclusivo carico dell'Appaltatore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante, e ciò anche se non ne venga espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore unico responsabile della completa rispondenza dei lavori alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del Contratto da parte dell' Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, del CSA, del Codice, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto nonché del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, del permanere della validità delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. La stipulazione del Contratto è subordinata:
 - alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:
 - (a) dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - (b) dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa previsti dalla *lex specialis* di gara;
 - (c) del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - alla positiva verifica dell'applicazione sia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende edili ed affini sia degli Accordi territoriali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento e nel luogo dell'esecuzione dei lavori;
 - se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione attestante la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del Libro dei Soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e ss.mm.ii. attuativo dell' articolo 17, comma 3, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii..
In caso di consorzio, la dichiarazione deve riguardare anche la/e società consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del lavoro;
 - alla presentazione delle polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 35 e 37;
 - al versamento delle spese contrattuali.
4. Entro 10 (diconsi dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto.



5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario, il Contratto verrà stipulato entro il termine di 60 (diconsi sessanta) giorni naturali consecutivi che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della positiva verifica delle dichiarazioni del Concorrente.

Le spese relative alla stipulazione del Contratto sono interamente poste a carico dell'Aggiudicatario.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'art 32, comma 9, del Codice.

6. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del Contratto nel termine fissato ovvero sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà procedere all'escusione della garanzia provvisoria ed all'affidamento dell'appalto al secondo OOE classificato nella graduatoria finale.

Art. 9. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell' Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.
2. Qualora l'Appaltatore sia un RTI, in caso di fallimento dell'OE mandatario ovvero di un OE mandante trovano applicazione -rispettivamente- i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore Tecnico di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del CGA.
A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del CGA, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore -quale risultante dall'attestazione SOA- ovvero da un altro tecnico purché avente adeguato titolo di studio e comprovata esperienza in rapporto alla natura ed alle caratteristiche delle opere da eseguire.

In caso di RTI, l'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il proprio Direttore Tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico e/o del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti da egli dipendenti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione ovvero nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione


1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi degli impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e dei componenti.


Per quanto concerne i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro prevista, devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli



elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di Elenco Prezzi.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza, si applicano gli artt. 16 e 17 del CGA.
3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio potranno essere impiegati soltanto se in linea con quanto previsto dal decreto del Ministero degli Interni del 16 febbraio 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2007, Supplemento Ordinario n. 87) e ss.mm.ii. e con la normativa vigente.

In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere muniti di marcatura  e/o di omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministero degli Interni del 21 giugno 2004.


Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Appaltatore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali, e ciò sia per quelli muniti di marcatura  che per quelli muniti di omologazione.

Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista, in conformità al decreto del Ministero degli Interni del 4 maggio 1998 e ss.mm.ii., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all'art. 2, commi 4, 5 e 6, del richiamato decreto del Ministero degli Interni del 16 febbraio 2007 e ss.mm.ii..

Tra gli obblighi dell'Appaltatore rientra -altresì- anche la predisposizione, a propria cura e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base della modulistica ufficiale del Ministero degli Interni, così come previsto dal decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST 16 maggio 2018, n. 72) in vigore dal giorno 11 giugno 2018.

I modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti -ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia- da un professionista antincendio iscritto agli elenchi del Ministero degli Interni di cui all'art. 16, comma 4, del decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii..


Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui:

- certificazione di resistenza al fuoco;
- dichiarazioni inerenti ai prodotti impiegati;
- etichettatura completa della marcatura  e relativa documentazione di accompagnamento;
- certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministero degli Interni del 26 giugno 1984 e ss.mm.ii..

Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del dMiSE n. 37/2008, l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (MOD. PIN 2.4 - 2018 DICH.IMP. o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata alla data di installazione).

Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del dMiSE n. 37/2008, dovrà essere rilasciata da un professionista antincendio la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (MOD. PIN. 2.5 - 2018 CERT.IMP. o comunque sulla base della modulistica aggiornata alla data di realizzazione) nonché la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del dMiSE n. 37/2008.

4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106.
5. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 recante "*Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»*" ((nel seguito, indicato più brevemente come «*NTC/2018*»).
6. Ai sensi delle NTC/2018, ogni prodotto o materiale ad uso strutturale da impiegarsi in cantiere deve essere:
 - identificato univocamente a cura del Produttore;
 - qualificato sotto la responsabilità del Produttore;
 - accettato dal DL mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione.

In presenza di una norma europea armonizzata in vigore, derivante dal Regolamento UE n. 305/2011, il medesimo prodotto deve possedere la marcatura .

7. A richiesta del DL, l'Appaltatore è tenuto alla produzione di schede tecniche e di campionature necessarie a definire



le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare.

Qualora si tratti di materiali per cui è prevista la certificazione, l'Appaltatore sarà altresì tenuto -a sua esclusiva cura e spese- al rilascio della predetta certificazione e della dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima.

8. I lavori non dovranno impedire o limitare altre attività in corso all'interno dell'edificio e la funzionalità dei relativi impianti, e le zone di lavoro dovranno essere opportunamente segregate, intendendosi che eventuali interventi che comportino limitazioni delle aree d'intervento devono essere preventivamente concordati col DL.
9. È a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore l'eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari, anche festivi.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono sempre espressi in **euro**.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono sempre I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.



CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. Entro e non oltre **45** (diconsi **quaranta cinque**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Contratto, previa formale convocazione dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà alla consegna dei lavori.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a **5** (diconsi **cinque**) giorni naturali consecutivi e non superiore a **10** (diconsi **dieci**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla prima data di formale convocazione.
I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o di eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere -in via d'urgenza- alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'appalto è destinato a soddisfare.
Il DL provvede in via d'urgenza a seguito di preventiva autorizzazione del RUP ed indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 del presente CSA prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al DL.
La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace ed i lavori non possono essere iniziati.
5. Qualora la consegna sia eseguita in via di urgenza, il processo verbale indica per quali materiali l'Appaltatore deve provvedere alla fornitura ed a quali lavorazioni deve immediatamente dare inizio.
Ad intervenuta stipula del Contratto, il DL revoca le eventuali limitazioni disposte nel verbale.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche ad eventuali consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili: in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
7. Dal verbale di consegna dei lavori dovrà risultare:
 - a) l'eventuale nomina del rappresentante dell'Appaltatore;
 - b) la nomina del Direttore Tecnico del cantiere;
 - c) il deposito del Programma Esecutivo dei Lavori redatto dall'Appaltatore;
 - d) l'avvenuta consegna del Piano Operativo di Sicurezza dell'Appaltatore;
 - e) la trasmissione all'Organo di vigilanza territorialmente competente, della notifica preliminare;
 - f) la denuncia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ed alla Cassa edile (se pertinente per la natura dei lavori);
 - f) la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Appaltatore;
 - g) le condizioni e le eventuali circostanze speciali locali nonché le operazioni eseguite;
 - h) l'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera dell'Appaltatore occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
 - i) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale di essa è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
8. In caso di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore può recedere dal Contratto, con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e -comunque- in misura non superiore alle percentuali indicate all'art. 5, comma 12, del dM DL/DEC da calcolarsi sull'importo netto



del Contratto.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel presente appalto e per le fasi di approvazione dei progetti e dei materiali è fissato in complessivi **150** (diconsi **cento cinquanta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.
2. I tempi di esecuzione richiamati nel presente articolo si intendono sempre riferiti a giornate "*naturali e consecutive*", fatto salvo nei casi specificatamente indicati in cui le giornate vengono qualificate come "*lavorative*". Non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Programma Esecutivo dei Lavori dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento, entro **10** (diconsi **dieci**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna al DL il proprio Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'art. 1, comma 1 lettera f), del dM DL/DEC (nel seguito, il «*PEL*»), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla organizzazione lavorativa nel rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 13 e 14 nonché del cronoprogramma approvato dalla Stazione Appaltante quale parte integrante del progetto esecutivo.
Il PEL redatto dall'Appaltatore deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, tanto parziale quanto progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; inoltre, esso deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto, entro **5** (diconsi **cinque**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del PEL.
Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia esplicitamente pronunciato, il PEL si intende accettato, fatte salve palesi illogicità od indicazioni erronee che siano incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il PEL dell'Appaltatore può essere modificato od integrato dalla Stazione Appaltante, mediante specifico Ordine di Servizio, ogni volta che ciò si renda necessario per la miglior esecuzione dei lavori e, più in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;
 - b) per l'intervento ovvero il mancato intervento di Società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento od il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o le aziende controllate ovvero partecipate dalla Stazione Appaltante ovvero i soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del TUSL.
In ogni caso, il PEL deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. In caso di ritardo sul PEL approvato, l'Appaltatore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al PEL tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui al successivo articolo 19 nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.



Art. 16. Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa ad egli non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale complessivo di cui all'articolo 14, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi antecedenti la scadenza del termine complessivo di cui allo stesso articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 14 e -comunque- **prima** di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente: in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere. Qualora la richiesta sia presentata dall'Appaltatore direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.
4. La proroga è concessa ovvero negata con provvedimento scritto del RUP entro **15** (diconsi **quindici**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.
Il RUP può prescindere dal parere del DL qualora questi non si esprima entro **7** (diconsi **sette**) giorni lavorativi e può discostarsi dallo parere da quegli espresso.
Nel provvedimento è riportato il parere del DL qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 15 giorni e di 7 giorni di cui al comma 4 sono ridotti -rispettivamente- a **10** (diconsi **dieci**) giorni lavorativi ed a **5** (diconsi **cinque**) giorni lavorativi.
Negli stessi casi, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Qualora circostanze speciali quali cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, ovvero per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il DL -d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore ovvero del CSE- può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore.
Rientrano fra le circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice.
Nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura del DL;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle Parti od a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna ovvero alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore ed entro il quinto giorno naturale successivo alla sua sottoscrizione deve essere fatto pervenire al RUP che lo dovrà restituire controfirmato.
Qualora il RUP non si pronunci entro **5** (diconsi **cinque**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del verbale, esso è dato per riconosciuto ed accettato dalla Stazione Appaltante.
4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione ovvero si rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 10 del dM DL/DEC.
5. In ogni caso la sospensione opera a far tempo dalla data di sottoscrizione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita.
Non possono essere riconosciute sospensioni, ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni ovvero nel caso in cui le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della



sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni naturali consecutivi di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP.
Esso è efficace a far tempo dalla data della sua sottoscrizione.
Al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche alle sospensioni parziali e/o alle riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei rispettivi verbali: in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il PEL di cui all'articolo 15.
10. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 (diconsi sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento dal Contratto senza indennità.
La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce all'Appaltatore la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare necessità.
L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore ed al DL ed ha efficacia dalla data di sua emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore ed al DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 (diconsi sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento dal Contratto senza indennità.
La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce all'Appaltatore la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 19. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'**1,00%** (diconsi **uno per mille/00**) dell'importo contrattuale come determinato all'art. 2, comma 2.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna ai sensi dell'articolo 13, comma 2, oppure comma 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori conseguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c) è disapplicata in sede di conto finale qualora l'Appaltatore,



in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la data di ultimazione fissata all'articolo 14.

5. Qualora alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni del DL, questi -mediante Ordine di Servizio- prescriverà l'esecuzione dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo per la loro esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione.
Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell'Appaltatore, alla presenza di almeno due testimoni estranei all'ufficio di Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, e con l'applicazione delle penali di cui al comma 2.
Tali somme saranno poste a carico dell'Appaltatore in sede di pagamento dello Stato Finale relativo ai lavori eseguiti.
6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la rispettiva quantificazione temporale.
Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica all'atto del collaudo provvisorio.
7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può comunque superare il 10% (diconsi **dieci virgola zero centesimi ogni cento**) dell'importo contrattuale.
Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 53 in materia di risoluzione del Contratto.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo PEL ovvero della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni ovvero il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal DL, dal CSE o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenga di dover effettuare per la corretta esecuzione dei lavori, salvo che essi siano ordinati dal DL ovvero espressamente approvati da questi;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri incaricati né i ritardi ovvero gli inadempimenti da parte degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali od assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla accertata presenza di personale impiegato dall'Appaltatore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del TUSL, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, lavoratori autonomi od altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori, lavoratori autonomi od altri.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19 né per l'eventuale invalidità e disapplicazione del provvedimento di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.



Art. 21. Mancata ultimazione dei lavori nei termini contrattuali

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a **60** (diconsi **sessanta**) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del Contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice.
2. La risoluzione del Contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore a mezzo PEC con assegnazione di un termine perentorio per compiere i lavori ed in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto la penale di cui all'articolo 19, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al PEL ed il termine assegnato dal DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 5.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 53.



CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione della singola lavorazione a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta **fisso ed invariabile** senza che possa essere invocata dalle Parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa e compensata ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto tutte le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la migliore regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella Parte II del presente CSA, per ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'Elenco dei Prezzi Unitari ed il Computo Metrico Estimativo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è sempre tenuto, in sede di partecipazione alla procedura di gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo richiesto.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1 rigo a.2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza», sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul Bando di Gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di Contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 14, comma 1 lettera b), del dM DL/DEC, ove per l'accertamento della regolare esecuzione siano necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al DL.
Tuttavia, il DL -sotto la propria responsabilità- può contabilizzare e registrare tali voci, con un'adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio che ne potrebbe scaturire all'Istituto.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dei successivi articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e -pertanto- non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura.

Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del Contratto.

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'Elenco dei Prezzi Unitari di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono comunque essere predefinite, sotto il profilo economico, con Atto di Sottomissione che preveda la valutazione "a corpo" delle stesse.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa e compensata ogni



spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante e comunque secondo la migliore regola dell'arte.

5. Gli eventuali oneri per la sicurezza che siano individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. Particolari lavorazioni, diverse da quelle elencate all'art. 2, comma 2 lettera c), per le quali risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità, di modesta entità e per le quali non esista apposito articolo negli elenchi dei prezzi allegati al Contratto, saranno compensate in economia secondo le modalità di seguito indicate:

a) Mercedi operaie

costo della mano d'opera e degli oneri annessi quale risultante dalle tabelle ufficiali dei Contratti Collettivi di Lavoro in vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del Contratto od alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

Tale costo sarà maggiorato della percentuale del **26,50%** (diconsi **ventisei centesimi virgola cinquanta ogni cento**), riconosciuta a titolo di spese generali e di utile d'impresa, assoggettato alla percentuale del ribasso d'asta.

Si precisa che i Contratti Collettivi cui fare riferimento saranno quelli corrispondenti alla tipologia ed alla natura delle prestazioni contrattuali fornite (edili, metalmeccanico, ecc.);

b) Materiali e noli

Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi indicati all'art. 40, edizione vigente alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Tali prezzi saranno maggiorati della percentuale del **26,50%** (diconsi **ventisei centesimi virgola cinquanta ogni cento**), riconosciuta a titolo di spese generali e di utile d'impresa, assoggettato alla percentuale del ribasso d'asta.

Qualora non compresi nel prezzo suddetto, saranno accreditati i prezzi risultanti da fatture quietanzate, maggiorati della medesima percentuale del **26,50%** (diconsi **ventisei centesimi virgola cinquanta ogni cento**), riconosciuta a titolo di spese generali e di utile d'impresa, assoggettato alla percentuale del ribasso d'asta.

Per quanto riguarda i trasporti ed i noli, essi saranno compensati secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati della stessa percentuale per spese generali ed utile d'impresa (qualora non già compresa nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Si precisa che solo nel caso in cui l'elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo "franco luogo di produzione", sarà accreditato all'Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza relativi agli interventi di cui al comma precedente sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del **26,50%** (diconsi **ventisei centesimi virgola cinquanta ogni cento**).
3. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare, strumenti di misura, scale, ecc.), per il nolo e la manutenzione delle attrezzature, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali e comprendono altresì gli oneri di assistenza e di sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri a titolo di interessi, spese generali ed utili a favore dell'Appaltatore.
4. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è espressamente condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal DL all'Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite. Non potranno essere riconosciuti e riportati negli atti contabili i lavori e le somministrazioni in economia per le quali il DL non abbia rilasciato apposito buono.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera



1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie' d'opera, ancorché accettati dal DL.
2. Per tali manufatti e/o materiali non è consentito l' inserimento negli atti di contabilità.
3. I manufatti e/o i materiali consegnati a pie' d'opera restano sotto la esclusiva custodia e responsabilità dell'Appaltatore.

Nel caso in cui tali manufatti e/o materiali subiscano danneggiamenti prima della loro messa in opera, essi dovranno essere sostituiti dall'Appaltatore a sua cura e spese.



CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, integrato dall'articolo 207, comma 1, del D.L. 34/2020, potrà essere corrisposta, dietro formale richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura del **30%** (diconsi **trenta virgola zero per cento**) sul valore del Contratto.
2. L'anticipazione è compensata in corso d'esecuzione mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e nel rispetto del PEL: in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle condizioni previste dall'art. 35, comma 18, del Codice con una delle forme contemplate all'art. 34, comma 3, ovvero all'art. 35, comma 2.
Ove la garanzia sia prestata nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa, essa dovrà essere rilasciata conformemente allo schema 1.3 del d.MiSE n. 31/2018.
L'erogazione è altresì subordinata all' effettivo inizio delle lavorazioni di cantiere, come attestato dal DL.
5. La garanzia di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al netto sia della ritenuta di cui al successivo comma 2 sia dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a **80.000,00 €** (diconsi **ottanta mila euro zero centesimi**).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello **0,50%** (diconsi **zero centesimi virgola cinquanta ogni cento**), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Conto Finale.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) entro i successivi **30** (diconsi **trenta**) giorni lavorativi il DL redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori che deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) nei successivi **15** (diconsi **quindici**) giorni lavorativi, il RUP emette il conseguente Certificato di Pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione ed autorizza l'emissione della fattura.
4. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del Certificato di Pagamento entro i successivi **30** (diconsi **trenta**) giorni naturali consecutivi, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. e - comunque- secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
Ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 non saranno accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico.
In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'INPS deve essere effettuata soltanto attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco **UF5HHG**, unico per tutto l'Istituto, che identifica l'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (**Uff_eFatturaPA**) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture emesse elettronicamente.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **45** (diconsi **quarantacinque**) giorni naturali consecutivi per cause non dipendenti dall'Appaltatore ovvero comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore potrà richiedere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento ed all'emissione del relativo Certificato di Pagamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, l'ultimo Stato di Avanzamento può essere emesso per un importo inferiore



a quello minimo previsto allo stesso comma 1 ma a condizione che l'importo dei lavori eseguiti non sia superiore al **95%** (diconsi **novanta cinque centesimi virgola zero ogni cento/00**) dell'importo contrattuale.

In deroga anche a quest'ultima condizione limite, potrà comunque essere emesso un ultimo Stato di Avanzamento a condizione che venga effettuata una trattenuta di garanzia pari al **5%** (diconsi **cinque centesimi virgola zero ogni cento/00**) dell'intero importo contrattuale da liquidare con il Conto Finale, ferma restando in ogni caso l'applicazione della trattenuta di garanzia di cui al precedente comma 2.

7. Non può essere emesso alcun Stato di Avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale ed i Certificati di Pagamento già emessi sia inferiore al **10%** (diconsi **dieci centesimi virgola zero ogni cento/00**) dell'importo contrattuale medesimo.

L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel Conto Finale e liquidato ai sensi del successivo art. 28.

Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli Atti di Sottomissione *medio tempore* approvati.

8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell'articolo 48-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n. 286 il pagamento di ogni Certificato di Pagamento è espressamente subordinato:

- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali suoi subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1 lettera d).

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento, sarà acquisito d'ufficio anche il DURC dell'OE Ausiliario.

Ove in corso di esecuzione sia stato autorizzato il distacco di manodopera, sarà acquisito d'ufficio anche il DURC dell'OE distaccante.

- b) ove l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di **20** (diconsi **venti**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del pagamento precedente;

- c) al rispetto da parte dell'Appaltatore e di tutta la filiera degli OOEE a qualsiasi titolo partecipanti all'appalto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

- d) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in applicazione dell'articolo 48-I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii. secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e ss.mm.ii..

In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della Entrate-Riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

9. In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del suo subappaltatore (ovvero, ove ne ricorra la circostanza, del suo Ausiliario), in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL ovvero alla Cassa Edile (se dovuta), la Stazione Appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto.

Chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

- b) verificata ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del Certificato di Pagamento di cui al comma 3, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di sub-contratti o cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita e diffida per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere alla regolarizzazione entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della diffida inviata a mezzo PEC.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata formalmente e motivatamente contestata la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del Certificato di Pagamento di cui al comma 3, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 3.



11. Si applica l'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. come introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii. con conseguente versamento dell'I.V.A. sulle fatture a cura dell'Istituto: pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo "Esigibilità IVA", lo specifico carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il Conto Finale dei lavori è redatto entro **30** (diconsi **trenta**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ultimazione, accertata con apposito verbale.
Esso è sottoscritto dal DL e trasmesso al RUP.
Con il Conto Finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il termine di cui al punto 1 decorrerà dalla data di produzione da parte dell'Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni di Legge e/o contrattualmente previste.
In caso contrario, i termini rimarranno sospesi sino a che l'Appaltatore non avrà ottemperato a tale prescrizione e non decorreranno gli interessi moratori.
3. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su formale esplicita richiesta del RUP, entro il termine perentorio di **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta.
Se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, ovvero se lo firma senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità, il Conto Finale si assume come da lui definitivamente accettato.
Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, ed alle eventuali trattenute di cui all'articolo 27, comma 10, nulla ostando, è pagata entro **30** (diconsi **trenta**) lavorativi decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata con le medesime modalità indicate all'art. 27, comma 4.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato -ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice- alla costituzione di una garanzia bancaria ovvero assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
Tale garanzia deve essere costituita con una delle forme contemplate all'art. 34, comma 3, ovvero all'art. 35, comma 2.
Ove la garanzia sia prestata nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa, essa dovrà essere rilasciata conformemente allo schema 1.4 del d.MiSE n. 31/2018.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro **24** (diconsi **ventiquattro**) mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
8. L'Appaltatore ed il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
9. Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 8, 9 e 10.
10. Ove l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento, il pagamento della rata di saldo è subordinato altresì all'acquisizione della quietanza liberatoria rilasciata dall'OE Ausiliario a conferma dell'avvenuto percepimento del prezzo concordato nel contratto di avvalimento.
11. Ove in corso di esecuzione siano stati autorizzati distacchi di manodopera, il pagamento della rata di saldo è subordinato altresì all'acquisizione della quietanza liberatoria rilasciata da ciascun OE distaccante per quanto attiene al ristoro dei costi della manodopera distaccata presso l'Appaltatore.



Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Si applica il decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. come modificato dal decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto ovvero a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di iscrizione di domande e/o riserve nei documenti di contabilità.
Il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato di pagamento od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

In alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi **60** (diconsi **sessanta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Si applica il decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. come modificato dal decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o diminuzione, superiori al **10%** (diconsi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) rispetto al prezzo rilevato -con apposito decreto- dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento ovvero in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il **10%** (diconsi **dieci virgola zero per cento**), alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'**1%** (diconsi **un centesimo virgola zero per cento**) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il **10%** (diconsi **Dieci virgola zero per cento**) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al predetto decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal DL;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle Parti, accreditando od addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi **60** (diconsi **sessanta**) giorni lavorativi, a cura del DL qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del RUP in ogni altro caso.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora per cause non imputabili all'Appaltatore la durata dei lavori si protragga fino a superare i **2** (diconsi **due**) anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale -determinata con decreto ministeriale- da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al **2%** (diconsi **due virgola zero per cento**), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.



4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 ovvero l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro **60** (diconsi **sessanta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei relativi decreti ministeriali.

Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 ed all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali ovvero anche solo su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo, ed ogni atto contrario è nullo di diritto.
Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1, del codice civile.
Nessuna pretesa l'acquirente od il locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm.ii. a condizione che il cessionario sia un istituto bancario ovvero un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo tenuto presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale od in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante anteriormente o quanto meno contestualmente al Certificato di Pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Al fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere formalmente notificate al RUP.
Fatto comunque salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili alla Stazione Appaltante se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente ed al cessionario entro **45** (diconsi **quarantacinque**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di notifica della cessione.
4. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con questo stipulato.
5. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, dovendo sia indicare CIG e CUP sia utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'Appaltatore.



CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione -con modificazioni- del decreto-Legge 16 luglio 2010, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*" (cosiddetto «*Decreto Semplificazioni*») per il presente appalto non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice.

Art. 35. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice, è richiesta una garanzia definitiva di importo pari al **10%** (diconsi **dieci virgola zero per cento**) dell'importo contrattuale.
Se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al **10%** (diconsi **dieci virgola zero per cento**), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il **10%** (diconsi **dieci virgola zero per cento**).
Se il ribasso è superiore al **20%** (diconsi **venti virgola zero per cento**), l'aumento è di **2** (diconsi **due**) punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia definitiva può essere prestata secondo una delle seguenti forme:
 - a) assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
 - b) con bonifico bancario intestato alla Stazione Appaltante;
 - c) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;
 - d) fideiussione rilasciata da imprese bancarie oppure assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione deve riportare espressamente le clausole di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e dell'immediata operatività entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La fideiussione, inoltre, deve essere prestata nel rispetto dello schema 1.2 del dMiSE n. 31/2018.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'**80%** (diconsi **ottanta virgola zero per cento**) dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, sotto le seguenti condizioni:
 - che l'Appaltatore provveda alla preventiva consegna all'Istituto garante degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale od in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione;
 - che l'Appaltatore consegni alla Stazione Appaltante il documento di riduzione della garanzia definitiva entro **10** (diconsi **dieci**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di stipula.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia -per il rimanente ammontare residuo del **20%** (diconsi **venti virgola zero per cento**)- cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi la competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se essa, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente oppure totalmente, dalla Stazione Appaltante.
6. In caso di RTI o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dal mandatario in nome e per conto di tutti i mandanti



raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.

7. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 34 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'OE che segue nella graduatoria finale.
8. La garanzia fideiussoria ovvero le ricevute, in caso di garanzia prestata nelle forme di cui alle lettere b) e c) del comma 2, devono essere prodotte in originale alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del Contratto e devono fare espressa menzione dell'oggetto del Contratto e del soggetto garantito.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Si applicano gli artt. 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice in materia di riduzione delle garanzie provvisoria e definitiva.
2. In caso di RTI di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da **tutti** gli OOEE raggruppati.
3. In caso di RTI di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo verticale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle singole categorie assunte integralmente da OOEE raggruppati in possesso del requisito di cui al comma 1.
Tale beneficio non è frazionabile tra OOEE che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di Responsabilità Civile per danni causati a Terzi nell'esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e -comunque- decorsi 12 (diconsi dodici) mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
In caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per singole parti determinate dell'opera, la garanzia cessa solo per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate: a tal fine, l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale -ai soli effetti della copertura assicurativa- alla emissione del certificato di collaudo provvisorio della sola parte utilizzata dalla Stazione Appaltante.
Il premio è stabilito in misura unica ed indivisibile per le coperture di cui ai successivi commi 3 e 4.
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o di ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi 2 (diconsi due) mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al precitato d.MAP n. 123/2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione -da qualsiasi causa determinati- deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma «**Contractors All Risks (C.A.R.)**» e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto:	importo del Contratto stesso , al netto degli importi di cui alle successive partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti:	100.000,00 € (diconsi cento mila euro zero centesimi),
partita 3) per demolizioni e sgomberi:	10.000,00 € (diconsi dieci mila euro zero centesimi),
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **1.000.000,00 €** (diconsi **un milione euro/zero centesimi**).



5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili in alcun modo alla Stazione Appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili in alcun modo alla Stazione Appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dai suoi subappaltatori e subfornitori.

Qualora l'Appaltatore sia un RTI od un consorzio ordinario, giusta il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'OE mandatario in nome e per conto di tutti gli OOEI raggruppati o consorziati.

Nel caso di RTI o di consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, gli OOEI mandanti assuntori delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili possono presentare apposite garanzie assicurative "*pro quota*" in relazione ai lavori da essi assunti.
7. Ove i lavori dedotti nel contratto di appalto abbiano durata superiore all'anno solare, le garanzie assicurative di cui ai precedenti commi 3 e 4 devono essere estese per l'ulteriore periodo temporale occorrente fino alla conclusione delle operazioni di collaudo.

In tale eventualità, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante i documenti inerenti alla estensione temporale delle predette garanzie assicurative entro **10** (diconsi **dieci**) **giorni lavorativi** decorrenti dalle rispettive date di stipula.



CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Si applica l'art. 106 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e), del Codice sono ammesse modifiche non sostanziali al contratto, come definite al comma 4 dello stesso articolo, per interventi finalizzati:
 - a) a risolvere aspetti di dettaglio,
 - b) al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.
3. L'importo in aumento relativo alle modifiche di cui al comma 2 nonché ad eventuali lavori in economia -(con espressa esclusione di quelli già previsti in appalto di cui all'art. 2, comma 2 lettera c)- non può superare il **10%** (diconsi **dieci virgola zero per cento**) dell'importo originario del Contratto.
4. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza il preventivo ordine scritto del DL recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla Legge o dal regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore ritenga di essere in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al DL prima dell'esecuzione della lavorazione oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio della lavorazione oggetto di tali richieste.
6. In caso di variazione dei lavori è sottoscritto un Atto di Sottomissione quale appendice al Contratto, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i costi per eventuali lavori in economia che si rendano necessario eseguire per interventi di limitata entità o che siano già previsti in appalto di cui all'art. 2, comma 2 lettera c).
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 43 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 45.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendano necessarie varianti che possano pregiudicare, in tutto ovvero in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua successiva utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano gli importi di cui all'art. 106, comma 4, del Codice, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto con indizione di una nuova procedura di scelta del contraente alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del **10%** (diconsi **dieci virgola zero per cento**) dei lavori non eseguiti, fino alla concorrenza dei **4/5** (diconsi **quattro quinti**) dell'importo del Contratto originario.
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.
Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 53, commi 4 e 6, per quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non siano presenti prezzi applicabili per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento utilizzando i prezzari di riferimento di seguito specificati:



- a. Prezziario “Prezzi informativi dell’edilizia”, edito dalla Dei/Tipografia del Genio Civile - Roma, ultima edizione vigente;**
- b. Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione VENETO, Prezzario regionale 202 , ultima edizione vigente, approvato con DGR n. 555 del 20/05/2022 dalla Giunta regionale Veneto.**

Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari (in base ad eventuali possibili valutazioni responsabili del DL e/o del RUP e/o dei progettisti), e -quindi- non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:

- lavori da eseguire in edifici occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l’interruzione dell’attività lavorativa dell’Ente utilizzatore o di altri soggetti che svolgono attività all’interno dell’immobile;
- lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in centri storici od in zone con accesso disagiato per gli automezzi;
- lavori da eseguire all’interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l’accesso delle maestranze ed operatori;
- qualsiasi altra particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori,

anche qualora la possibilità di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti listini e -come detto- sia affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali del DL o dei progettisti delle opere.

I prezziari sopra richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo: pertanto, il listino sub (b) verrà utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a).

3. Ove la voce non sia presente su alcuno dei due listini, si procederà alla specifica analisi del prezzo utilizzando le voci elementari componenti presenti nei due listini secondo il medesimo ordine di priorità già indicato.



CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del TUSL e dell'Allegato XVII a tale decreto, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta ovvero, in assenza di tale richiesta, entro **30** (diconsi **trenta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione e -comunque- prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi vengano consegnati in via di urgenza nelle more della stipulazione del Contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alla competente Cassa Edile (ove ne ricorra l'obbligo);
 - b) una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative ed applicato ai propri lavoratori dipendenti;
 - c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA, del numero REA;
 - d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.Se l'Appaltatore è una impresa individuale: numero di posizione contributiva del titolare.
Se l'Appaltatore è una impresa artigiana: numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede della cassa territoriale di competenza;
 - e) il proprio Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;
 - g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all' articolo 14 del TUSL.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo ed i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all'articolo 31 del TUSL;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del TUSL;
 - c) l'accettazione, ove previsto, del PSC di cui all'articolo 43 con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - d) il POS di cui all'articolo 45 del TUSL.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato, nonché, per il suo tramite, dai suoi subappaltatori.
Ove l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento ed al suo Ausiliario siano state affidate in subappalto parte delle lavorazioni contrattuali, gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti anche dall'Ausiliario;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori.
Qualora siano state individuate più consorziati esecutori dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutti gli OOOE consorziati indicati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite di uno di essi appositamente individuato, sempre che questo abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutti gli OOOE in RTI, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell'OE mandatario, qualora l'Appaltatore sia un RTI di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), del Codice.
L'OE affidatario -ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL- è individuato nel mandatario, come



risultante dell'atto di mandato;

- e) da tutti gli OOOE consorziati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell'OE individuato con l'atto costitutivo o con lo Statuto del consorzio. Qualora l'Appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2 lettera e), del Codice, l'OE affidatario -ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del TUSL- è individuato con il predetto atto costitutivo o con lo Statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'OE affidatario comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del TUSL.
 5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 anche nel corso dell'esecuzione dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un nuovo OE esecutore oppure un lavoratore autonomo ovvero lavoratori distaccati da altro Operatore economico, non previsti inizialmente.
 6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere che dovrà essere qualificato per il ruolo da svolgere.

Il Direttore Tecnico di cantiere è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere e mantiene i rapporti con il DL e con i funzionari degli Organi di Vigilanza per le comunicazioni inerenti al cantiere. A tal fine dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero di rete fissa e radiomobile, mantenuto sempre aggiornato, dovrà essere comunicato al DL.

Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui sussiste obbligo di legge di tenuta in cantiere.

In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato gli originali ovvero le copie di:

- Piani Operativi di Sicurezza;
- Registro degli Infortuni vidimato dall'ASL;
- Registro delle Presenze.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUSL, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del TUSL ed all'Allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed -in ogni caso- in condizione di permanente sicurezza ed igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli Allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del cantiere, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni ove ne ricorrano le condizioni di applicabilità, gli appositi Piani per la riduzione del rumore, in relazione tanto al personale quanto alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai propri subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'Appaltatore non può iniziare ovvero continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. Laddove si verificano le condizioni di cui all'art. 90 del TUSL (presenza -anche non contemporanea- di più OOOE conseguente al subappalto di parte delle opere ovvero alla presenza di personale distaccato oppure in forza all'Auxiliario), la Stazione Appaltante provvederà a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il PSC predisposto dal CSP/CSE e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del TUSL, in conformità all'Allegato XV, punti 1 e 2, al citato decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4



dello stesso allegato, determinati all' articolo 2, comma 1 lettera b), del presente CSA.

3. L'obbligo di cui al comma 2 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche ed integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni delle condizioni di sicurezza sopravvenute rispetto alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dell'articolo 44.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 3, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 16 e, nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare, non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 14;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire, si provvede alla sospensione ed alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 17, comma 1.

Art. 44. Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al CSE una ovvero più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza e struttura organizzativa, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori ovvero a rilievi e/o contestazioni formulati da parte degli Organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi ovvero prescrizioni degli Organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento ovvero il rigetto delle proposte da egli presentate.
Le decisioni del CSE sono **vincolanti** per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di **5** (diconsi **cinque**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri **5** (diconsi **cinque**) giorni lavorativi, il CSE non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte.
L'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e/o integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento ovvero adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento ovvero adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
Qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e/o integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. POS - Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto e della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al DL ovvero, se nominato, al CSE il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell'Allegato XV al predetto decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato TUSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni del PEL ovvero all'ingresso in cantiere di lavoratori dipendenti da altri Datori di Lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dai propri subappaltatori, di cui all' articolo 47 del presente CSA nonché a curare il coordinamento di tutti gli OOEE a qualunque titolo operanti nel cantiere (lavoratori autonomi, lavoratori distaccati da altro Operatore Economico preventivamente autorizzati), al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore.
In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.



3. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-*bis*, del TUSL, il POS non è necessario per quegli OOEE che si limitano a fornire materiali o attrezzature.
Restano comunque fermi -per tali OOEE- gli obblighi di cui all'articolo 26 del TUSL.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del TUSL, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 nonché agli Allegati da XVI a XXV allo stesso TUSL.
2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità all'Allegato XV al TUSL nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente -prima dell'inizio dei lavori e comunque periodicamente- a richiesta della Stazione Appaltante o del CSE, gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei Contratti Collettivi applicati ai lavoratori da egli dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti gli OOEE a qualunque titolo operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti da ciascuno di essi compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore.
In caso di RTI o di consorzio ordinario di OOEE, detto obbligo incombe al mandatario
In caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, tale obbligo incombe al consorzio.
Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutti gli OOEE impegnati a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC, se redatto, ed il POS formano parte integrante del Contratto.
Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 terzo periodo, del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i propri subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.



CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto e distacco di manodopera

1. Trova applicazione l'art. 105 del Codice come modificato dall'art. 49 del decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito -con modificazioni- dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d), del Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. **Pertanto, le opere relative al complesso delle categorie prevalenti potranno essere subappaltate nel limite massimo non superiore al 50 % (diconsi cinquanta centesimi virgola zero ogni cento).**

2. L'affidamento in subappalto od in cottimo è consentito, previa formale autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia già indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare ovvero concedere in cottimo.

L'omissione di tale indicazione equivale a dichiarazione esplicita di non voler ricorrere al subappalto che -quindi- non potrà essere autorizzato nel corso dell'appalto;

- b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

- 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno **30** (diconsi **trenta**) giorni naturali consecutivi antecedenti la data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.

Dal contratto di subappalto deve risultare, a pena del rigetto dell'istanza ovvero di revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal POS ovvero dal PSC di cui al punto 4 dell'Allegato XV al TUSL;
- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

- 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'OE al quale è affidato il subappalto o il cottimo.

In caso di RTI, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuno degli OOEE partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria ed all'importo dei lavori da realizzare in subappalto ovvero in cottimo;

- 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

- 3) le informazioni di cui all'articolo 41, comma 1 lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;

- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..

A tale scopo:

- 1) la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, ove prevista per legge, acquisita dalla Prefettura competente per territorio ai sensi dell'articolo 99, comma 2-*bis*, del Codice Antimafia oppure, in alternativa, l'Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del predetto Codice Antimafia;

- 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per il subappaltatore è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato Codice Antimafia;



- e) che il subappaltatore non abbia partecipato -sotto qualunque forma- alla medesima procedura di scelta del contraente della quale è risultato aggiudicatario l'Appaltatore.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere sempre autorizzati **preventivamente** dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro **30** (diconsi **trenta**) giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta.
Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di **30** (diconsi **trenta**) giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti ovvero per i cottimi di importo inferiore al **2%** (diconsi **due virgola zero per cento**) dell'importo contrattuale, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a **15** (diconsi **quindici**) giorni lavorativi.
4. L'affidamento di lavori in subappalto od in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso
- a) se al subappaltatore sono affidati -in tutto o in parte- apprestamenti, impianti od altre attività di cui al punto 4 dell'Allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, per il tramite del DL e sentito il CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutti i subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) i subappaltatori, per il tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (se ne ricorre l'obbligo), assicurativi ed infortunistici;
 - 2) copia del proprio POS di cui all'Allegato XV del TUSL, redatto in coerenza con i Piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente CSA.
- In alternativa, i subappaltatori possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai RTI ed alle società consortili, quando gli OOE riuniti o consorziati non intendano eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, in ogni caso, configura il subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2%** (diconsi **due virgola zero per cento**) dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al **50%** (diconsi **cinquanta virgola zero per cento**) dell'importo del contratto di subappalto.
L'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, almeno **20** (diconsi **venti**) **giorni naturali consecutivi** prima dell'inizio della prestazione, anche per tutti i sub-contratti che non configurano subappalto (compresi i noli a caldo),



stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati, allegando i seguenti documenti:

- Il sub-contratto stipulato tra l'Appaltatore ed il suo sub-contraente;
- Il DURC del subcontraente;
- le dichiarazioni di responsabilità in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali;
- il POS del subcontraente;
- l'elenco anagrafico dei lavoratori che saranno impegnati nelle aree di cantiere, completo dei modelli UNILAV.

Altresì, sono comunicate alla Stazione Appaltante anche le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso di esecuzione del sub-contratto.

8. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii. (**distacco di manodopera**), dovrà trasmettere -almeno **20** (diconsi **venti**) giorni naturali consecutivi antecedenti la data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata- apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con l'OE distaccante un contratto di distacco, da allegare in copia sottoscritta da entrambi i contraenti (distaccante e distaccatario) con la rispettiva firma digitale certificata, con l'indicazione precisa delle lavorazioni che dovranno essere effettuate dai lavoratori da distaccare;
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi ed i dati anagrafici dei lavoratori distaccati, allegando i rispettivi modelli UNILAV ovvero altro documento equipollente;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono ancora vigenti al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
 - d) ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e ss.mm.ii., in qualità di Legale Rappresentante del distaccante che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - e) lettera di distacco inviata a ciascun lavoratore distaccato;
 - f) accettazione espressa resa da ciascun lavoratore distaccato nel caso in cui la nuova sede di lavoro disti più di 50Km dall'ordinaria sede di lavoro;
 - g) DURC del distaccante;
 - h) documenti inerenti il rispetto -da parte del distaccante- delle norme del TUSL con riferimento ai lavoratori da distaccare: formazione specifica, dotazione dei DPI, idoneità sanitaria.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. La Stazione Appaltante, entro **20** (diconsi **venti**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. In particolare, l'autorizzazione al distacco sarà negata nel caso in cui le lavorazioni che dovranno essere eseguite dai lavoratori distaccati non siano coerenti con le mansioni indicate sui rispettivi modelli UNILAV.
10. Ai fini della tutela del principio di concorrenzialità e di evitare possibili intese distorsive della libera concorrenza tra OSEE, non sarà autorizzato il distacco di manodopera ove sia accertato che il distaccante sia un OE che abbia partecipato alla medesima procedura di gara dell'Appaltatore.
11. Alla richiesta di autorizzazione al distacco di manodopera non si applica l'istituto del "silenzio-assenso".
12. Fino allo spirare dei termini di cui al comma 9, al personale in forza al singolo distaccante è inibito l'ingresso in cantiere.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei propri subappaltatori ovvero da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il DL, il CSE ed il RUP provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le



condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificato dal decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139 convertito -con modificazioni- dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246.
4. Ai subappaltatori, ai sub-contraenti nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate sub-appalto, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
5. Nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per 2 (diconsi due) volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta per iscritto a mezzo PEC gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni.
in caso di mancato riscontro ovvero di inidoneità delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. Nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore ovvero al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma che precede, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore ed i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, direttamente a mani dell'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro **20** (diconsi **venti**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del relativo pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da egli corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'Appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a) alla trasmissione alla Stazione Appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1 lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, commi 2 e 3.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione dei dati entro **10** (diconsi **dieci**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della diffida scritta inviata a mezzo PEC ed, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non vi abbia provveduto.
5. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.



CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

1. Si applicano gli articoli da 205 a 209 del Codice.
2. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere dal sessantesimo giorno naturale consecutivo a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
3. La procedura di cui al comma 6 dell'articolo 205 del Codice può essere esperita anche per le controversie inerenti all'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte ovvero da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale ordinario competente presso il Foro di **Venezia** ed è esclusa la competenza arbitrale sotto qualsiasi forma.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio ed alla loro imputabilità alle Parti, in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le Leggi, i Regolamenti e le norme speciali vigenti in materia, nonché di tutti gli atti normativi eventualmente entrati in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli Accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti ovvero receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale ovvero artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalle sue responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, infortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se dovuti in ragione della natura dei lavori) da parte dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti Istituti, in luogo dell'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e/o di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9, e 28, comma 9, del presente CSA.
3. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli



articoli 27, comma 10, e 28, comma 9, del presente CSA.

4. In ogni momento il DL e -per suo tramite- il RUP possono richiedere all'Appaltatore ed ai suoi subappaltatori copia del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. e possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto Libro Unico del Lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell'articolo 5, comma 1 primo periodo, della precitata Legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del Datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai suoi subappaltatori autorizzati e la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi del provvedimento di autorizzazione al subappalto.

Tutti i lavoratori operanti in cantiere sono tenuti ad esporre la predetta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere ed il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili).

Tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio ed in tali casi la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1 secondo periodo, della richiamata Legge n. 136/2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al singolo Datore di lavoro, della sanzione amministrativa da **100,00 €** (diconsi **cento euro zero centesimi**) a **500,00 €** (diconsi **cinque cento euro zero centesimi**) per ciascun lavoratore e per ciascuna inadempienza.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da **50,00 €** (diconsi **cinquanta euro zero centesimi**) a **300,00 €** (diconsi **tre cento euro zero centesimi**).

Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e ss.mm.ii..

8. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti ai sensi degli articoli 27, comma 8 lettera a), 28, comma 9, 41, comma 1 lettera d), 47, comma 2 lettera c) numero 3), e 49, comma 3 lettera a), qualora tra la stipula del contratto ed il primo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui all'articolo 27, ovvero tra due successivi Stati di Avanzamento dei Lavori, intercorra un periodo superiore a **180** (diconsi **centottanta**) giorni naturali consecutivi, la Stazione Appaltante acquisisce il DURC relativo all'Appaltatore ed ai subappaltatori entro i **30** (diconsi **trenta**) giorni naturali consecutivi successivi alla scadenza dei predetti 180 giorni.

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice.
2. Costituiscono causa di risoluzione immediata del Contratto, comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC, con messa in mora di **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - a) qualora risulti in qualunque momento della procedura che l'Appaltatore si trova, a causa di atti compiuti ovvero omessi prima oppure nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice ovvero in uno dei casi di cui all'art. 108 del Codice;
 - b) ove sia inadempiente alle disposizioni impartite dal DL in ordine ai tempi di esecuzione ovvero quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità oppure inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;



- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non previamente autorizzato;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto ed allo scopo cui è destinata l'opera;
 - i) su proposta motivata del CSE ai sensi dell'articolo 92, comma 1 lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL ovvero ai Piani di Sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP ovvero dal CSE medesimo;
 - l) azioni ovvero omissioni finalizzate ad impedire l'accesso in cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli Organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del TUSL;
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 65, comma 5, del presente CSA;
 - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio in conseguenza della ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;
 - o) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento ovvero l'irrogazione di misure sanzionatorie oppure cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del Codice;
 - p) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, come risultante dal Casellario informatico tenuto da A.N.AC.;
 - q) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura complessivamente superiore al **10%** (diconsi **dieci virgola zero per cento**) dell'importo del Contratto;
 - r) ritardo nell'avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo.
3. Il Contratto è altresì risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 primo periodo, della precitata Legge n. 136/2010, in caso di assenza, nel Contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
4. Il Contratto è altresì risolto qualora -per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione- si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il **1/5** (diconsi **quinto**) dell'importo originario del Contratto.
In tal caso, dopo aver provveduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 7, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del **10%** (diconsi **dieci virgola zero per cento**) dell'importo pari alla differenza fra i **4/5** (diconsi **quattro quinti**) dell'importo del Contratto e l'importo dei lavori sino a quel momento eseguiti.
5. In caso di emissione del DURC dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il RUP -acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL- contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di invio a mezzo PEC della diffida per la presentazione delle controdeduzioni.
In caso di mancato riscontro ovvero di inidoneità di queste, il RUP propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto.
6. Nei casi di risoluzione del Contratto ovvero di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio inviato a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
7. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'Appaltatore o di un suo rappresentante oppure -in mancanza di uno di questi- alla presenza di due testimoni estranei all'Ufficio di Direzione dei Lavori, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché -nel caso di esecuzione d'ufficio- all'accertamento di quali tra tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale loro riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo ovvero con il curatore fallimentare sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:



- a) affidando ad altro OE, ai sensi dell'articolo 110 del Codice ovvero, in caso di indisponibilità di altro OE, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare Atto di Sottomissione o comunque approvate od accettate dalle Parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto originario.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

9. Nel caso l'Appaltatore sia un RTI, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al precedente comma 2, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato Codice Antimafia, ricorre per un'OE mandante o comunque diverso dall'OE capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto Codice Antimafia non operano nei confronti degli altri OOE partecipanti se il predetto OE è estromesso e sostituito entro **30** (diconsi **trenta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione delle informazioni prefettizie.
10. La risoluzione del Contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata nell'apposita comunicazione trasmessa allo stesso Appaltatore a mezzo PEC, la riconsegna dei lavori e l'immissione in possesso, in favore della Stazione Appaltante, del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
11. In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto alla data fissata dalla Stazione Appaltante per la riconsegna e per la immissione in possesso del cantiere, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in **200,00 €** (diconsi **due cento euro zero centesimi**) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre i 30 (diconsi trenta) giorni naturali consecutivi, la misura giornaliera della penale è raddoppiata, fatto sempre salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 54. Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto

1. Qualora il Contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'Allegato 1 al decreto Legislativo n. 104 del 2010 (Codice del Processo Amministrativo).
2. Qualora il Contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'Allegato 1 al CPA.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'Allegato 1 al CPA.



CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori ed in seguito a formale comunicazione scritta dell'Appaltatore, il DL redige -entro **7** (diconsi **sette**) giorni lavorativi decorrenti dalla data della predetta comunicazione- il certificato di ultimazione.
Entro i successivi **30** (diconsi **trenta**) giorni lavorativi decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario dell'ultimazione dei lavori, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue esclusive spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante.
Per tutto il periodo di tempo fissato dal DL per l'eliminazione di vizi e/o difformità contestate, l'Appaltatore resta responsabile della custodia delle aree di cantiere.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 19, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e -comunque- all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione.
Tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente CSA.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al DL le certificazioni ed i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 6: in tal caso il DL non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora esso sia stato redatto, questo non espleta efficacia alcuna e non decorrono i termini di cui all'articolo 56 né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.
5. Non potrà parimenti ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non avrà consegnato al DL i **Formulari Identificativi del Rifiuto (F.I.R.)**, che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento autorizzato, e quant'altro necessario in ossequio a quanto previsto dal **SISTRI (Sistema Integrato per il controllo e la Tracciabilità dei Rifiuti)**.
L'assenza del FIR costituisce altresì impedimento esplicito al rilascio dei certificati di pagamento sia in acconto sia a saldo.

Art. 56. Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio sarà emesso entro il termine di **6** (diconsi **sei**) mesi decorrenti dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. Per i lavori di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. In tal caso il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre **3** (diconsi **tre**) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto (art. 102, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50).
Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi **2** (diconsi **due**) anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione dei lavori, si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi **2** (diconsi **due**) mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale od ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione rispetto a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel Contratto.
3. L'Appaltatore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, garantisce tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a **24** (diconsi **ventiquattro**) mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Durante tale periodo l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla nuova esecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultino difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.
Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati



entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della loro scoperta.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dal DL ai sensi del comma 3 dell'art. 55.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse dopo la loro presa in possesso.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL ovvero del RUP, in presenza dell'Appaltatore oppure di due testimoni estranei all'Ufficio di Direzione dei Lavori in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente CSA.



CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dal CGA, dal presente CSA, dal Codice, dal Regolamento, dalle Linee guida A.N.AC. nonché a quanto previsto da tutti i Piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultino da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere.

In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti che non siano state preventivamente ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere, ponteggi, recinzioni, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso e quant'altro necessario a garantire la sicurezza del personale addetto ai lavori, ivi comprese le eventuali opere scorperate ovvero affidate a terzi dallo stesso Istituito appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di Contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che siano ordinate dal DL sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori, nonché le prove di tenuta per le tubazioni;
 - e) la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal presente CSA;
 - f) il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito ovvero nei punti di impiego secondo le disposizioni del DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati ovvero eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali a termini di Contratto competono all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera.

I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore possano essere apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - g) la concessione, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, così come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e dai subappaltatori;
 - i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.

L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - j) l'esecuzione di opere campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente CSA ovvero che sia richiesto dal DL, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la consegna al DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - l) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
 - m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e



controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e/o i modelli avuti in consegna;

- n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte del DL con Ordine di Servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale senza alcuna maggiorazione;
- o) l'ideonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DL.

Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori;
- q) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DL, presso le stazioni di pesatura pubbliche o private autorizzate;
- r) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- s) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal dPCM del 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. in materia di esposizioni ai rumori;
- t) il completo sgombero del cantiere entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del positivo collaudo provvisorio delle opere;
- u) la richiesta tempestiva dei permessi per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane per eventuali opere oggetto dell'appalto, inclusa la cartellonistica a norma del Codice della Strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere, sobbarcandosene i relativi oneri anche economici;
- v) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.

- 2. Ai sensi dell'articolo 4 della richiamata Legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile.

A tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché -se diverso- del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

- 3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Comune, Provincia, privati, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente od indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari nonché a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.

- 4. In caso di danni causati da forza maggiore ad opere e/o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile del **10%** (diconsi **dieci virgola zero per cento**).

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al DL entro **5** (diconsi **cinque**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data in cui si è verificato l'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non venga eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia, il DL -alla presenza dell'Appaltatore- procede, redigendo processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;



- c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile ove possibile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni impartite dal DL;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.
- Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 59. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia (diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 2 lettera c)) nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal DL.
2. L'Appaltatore deve produrre su richiesta del DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità ovvero non più ispezionabili oppure non più verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori ed in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 60. Proprietà dei materiali di demolizione

1. In attuazione dell'articolo 36 del CGA, i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che il DL riterrà opportuno riutilizzare, nell'ambito dell'appalto od anche presso altri immobili di proprietà o in uso all'Istituto appaltante, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere oppure nei depositi indicati dallo stesso DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli stessi scavi e demolizioni. Tutti i restanti materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all'Appaltatore che dovrà provvedere a conferirli a discarica autorizzata producendo il corrispondente FIR. Per tale cessione l'Appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende già dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. Si intendono inoltre inclusi nei prezzi offerti per le escavazioni e le demolizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti od ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del CGA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii..
3. Sono ad esclusivo carico ed a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il presente progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 maggio 2003, n. 203.
2. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 ed agli articoli 214, 215 e 216 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

Art. 62. Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri



aspetti ambientali

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i ovvero del/i fornitore/i in opera ad osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio ovvero anche solo pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il DL disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e di bonifica dei siti. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.
3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, oppure l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti.

In particolare:

- a. L'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente un'operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
- b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore è tenuto a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
- c. l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
- d. L'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal DL.
Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e -comunque- nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente.
Inoltre, le attività di prelievo e di trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
- e. L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del FIR).
La Stazione Appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso in cui la documentazione medesima risulti irregolare;
- f. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento



o recupero, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.

5. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni emanate dalle Autorità amministrative competenti.
6. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, impartite dalla Stazione Appaltante.

L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, od altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento.

In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.

7. L'Appaltatore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari od utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. È ad esclusivo carico e cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1° giugno 1990, n. 1729/UL nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del richiamato dMiSE n. 37/2008.

Art. 65. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della precitata Legge n. 136/2010, gli OSEE titolari dell'appalto, nonché i loro subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro **7** (diconsi **sette**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Contratto oppure entro **7** (diconsi **sette**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della loro accensione se successiva, comunicando altresì entro gli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 29, comma 3.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario ovvero postale, oppure mediante altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché



quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore ovvero uguale a **1.500,00 €** (diconsi **mille cinque cento euro zero centesimi**) possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della richiamata Legge n. 136/2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della suddetta Legge n. 136/2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), oppure ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1 lettera m), del presente CSA.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a.
In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di previa declaratoria.

Art. 66. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, conferimento a discarica, ecc.) direttamente ovvero indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del Contratto;
 - d) il rimborso delle spese di pubblicazione (se prevista) del Bando di Gara e dei relativi Avvisi sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito -con modificazioni- dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii..
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Ai sensi dell'art. 2 della Tariffa di cui all'Allegato "A" della Parte I del d.P.R. n. 642/1972, e come chiarito dalle numerose Risoluzioni adottate in materia dall' Agenzia delle Entrate, sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine nella misura di **16,00 €** (diconsi **sedici euro/zero centesimi**) per ogni foglio (costituito da n. 4 facciate) i seguenti atti:
 - a) il CGA, solo se materialmente allegato al Contratto;
 - b) il CSA;
 - c) l'Elenco dei Prezzi Unitari;
 - d) il Computo Metrico Estimativo;
 - e) il Cronoprogramma dei lavori;
 - f) il processo Verbale di Consegna;
 - g) il Verbale di Sospensione dei Lavori;
 - h) il Verbale di Ripresa dei Lavori;
 - i) il Verbale di Proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;



- j) il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- k) l'Atto di Sottomissione ed il connesso Verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi non inizialmente contemplati in Contratto;
- l) il/i Verbale/i di Costatazione delle Misure;
- m) il Certificato di Collaudo ovvero l'Attestato di Regolare Esecuzione.

Ai sensi dell'art. 32 della Tariffa di cui all'Allegato "A" della Parte I del d.P.R. n. 642/1972, sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di **16,00 €** (diconsi **sedici euro/zero centesimi**) per ogni esemplare e per ogni 100 pagine o frazione, i seguenti atti:

- n) il Giornale dei Lavori;
- o) il Libretto delle Misure;
- p) ogni Lista settimanale delle prestazioni in economia;
- q) il Registro di Contabilità;
- r) il Sommario del Registro di Contabilità, ove prodotto;
- s) ogni Stato di Avanzamento dei Lavori;
- t) ogni Certificato di Pagamento per le rate di acconto ovvero di saldo;
- u) il Conto Finale dei Lavori e relativa relazione di accompagnamento.

Ai sensi dell'art. 28 della Tariffa di cui all'Allegato "A" della Parte I del d.P.R. n. 642/1972, sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso nella misura fissa di **0,52 €** (diconsi **zero euro/cinquanta due centesimi**) per ogni foglio ovvero esemplare e -comunque- nella misura minima di **1,00 €** (diconsi **uno euro/zero centesimi**), i seguenti atti:

- v) ciascun elaborato grafico progettuale;
 - w) ciascun Piano di Sicurezza prescritto dal Titolo IV del TUSL.
3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti ovvero conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del CGA.
 4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant'altro a ciò connesso, non espressamente posti a carico dell'Appaltatore nel presente CSA, restano a carico della Stazione Appaltante.
 6. Il Contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ai sensi delle vigenti norme in materia. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono sempre I.V.A. esclusa.

Art. 67. Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose in opera ed i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli *standard* sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura come definiti dalle Leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena ed -in ogni caso- in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti *standard*, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli *standard* sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli *standard* ed i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli *standard*, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
 - d) intraprendere ovvero far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali



- ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, emerga una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli *standard* sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate nonché documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.
 4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli *standard* sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una penale pari a **200,00 €** (diconsi **due cento euro/zero centesimi**), con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.



TITOLO II

GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI E SULLE RISERVE

(ai sensi dell'art. 9 del dM DL/DEC)

CAPO 13. CONTESTAZIONI SU ASPETTI TECNICI

Art .68. Le contestazioni tra la Stazione Appaltante e Appaltatore

1. Laddove nel corso dell'esecuzione del contratto insorgano contestazioni afferenti agli aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori, verrà osservata la seguente procedura:
 - a) il DL o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa gli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori;
 - b) il RUP convoca le parti entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
 - c) la decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione di tale documento.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, verrà osservata la seguente procedura:
 - a) il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni;
 - b) ove il verbale venga redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del verbale verrà trasmessa all' Appaltatore per la presentazione delle proprie osservazioni entro **8** (diconsi **otto**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del relativo ricevimento a mezzo PEC;
 - c) decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente in assenza di osservazioni da parte dell'Appaltatore, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;
 - d) l'Appaltatore, un suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
3. In ogni caso le contestazioni ed i relativi Ordini di Servizio sono annotati nel Giornale dei Lavori.



CAPO 14. RISERVE

Art 69. Riserve iscritte nel registro di contabilità

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera c), del dM DL/DEC, in base al quale "(...) *il registro di contabilità (che) contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori...(...)*", le riserve sono normalmente apposte sul Registro di Contabilità, che è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il Registro, con nota via PEC è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di invio della PEC e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto ad adempiere, se ne fa espressa menzione nel Registro.
3. Se l'Appaltatore ha firmato il Registro di Contabilità con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della firma, egli deve esplicitare le sue riserve, **a pena di decadenza**, nel termine di **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di iscrizione, scrivendo e firmando nel Registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il DL, nei successivi **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi, espone nel Registro le sue motivate deduzioni. Se il DL omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante sia tenuta a riconoscere all'Appaltatore.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il Registro nel termine sopraindicato, oppure lo abbia fatto con riserva ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine, tempo e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui Libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie.
In tal caso l'onere dell'immediata esplicitazione della riserva diventa operante quando, in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 70. Riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità

1. In parziale deroga rispetto a quanto indicato all'articolo che precede, le contestazioni dell'Appaltatore in merito alla consegna e/o alla fine dei lavori sono iscritte, **a pena di decadenza**, nei verbali di consegna o di ultimazione dei lavori.
2. In parziale deroga rispetto a quanto indicato all'articolo che precede, le contestazioni dell'Appaltatore in merito alla sospensione dei lavori sono iscritte, **a pena di decadenza**, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente illegittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
3. In ogni caso le riserve come sopra apposte devono essere sempre confermate nel Registro di Contabilità, non appena esso venga reso disponibile.

Art. 71. Forma e contenuto delle Riserve

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte **a pena di decadenza** sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza ovvero alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.
In ogni caso, **sempre a pena di decadenza**, le riserve devono essere iscritte anche nel Registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi ovvero al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve devono essere sempre confermate ad ogni successiva contabilizzazione ed in ogni SAL successivo, salva la espressa conferma sul conto finale: diversamente, esse si intendono abbandonate dall'Appaltatore.



3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni e le motivazioni specifiche e dettagliate sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve devono contenere **a pena di inammissibilità** la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene che gli siano dovute, al fine di mettere la Stazione Appaltante in condizione di concretamente percepire ogni fatto suscettibile di produrre un incremento di spesa.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo inizialmente iscritto.

Art. 72. La definizione delle riserve e l'accordo bonario

1. Ogni riserva iscritta dall'Appaltatore dovrà essere formulata, **a pena di decadenza**, nei modi e termini prescritti dalle precedenti disposizioni.
2. La definizione di ciascuna riserva e l'eventuale accordo bonario avverranno come previsto all'art. 205 del Codice, il cui contenuto è riportato nel successivo art. 73.
3. Le eventuali controversie che possano insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore e che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, saranno attribuite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
4. Le disposizioni sull'accordo bonario trovano integrale applicazione per i lavori pubblici mentre, con riferimento agli appalti di servizi e di forniture, alla luce di quanto prescritto dall'art. 21 del dM DL/DEC, trovano applicazione solamente ove compatibili ed ove, nel corso dell'esecuzione del contratto, possano insorgere controversie avuto riguardo all'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
5. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 10% ed il 20% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni che seguono:
 - a) il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato, senza limiti, quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo capoverso.
In ogni caso, a prescindere dalle riserve iscritte e dal loro ammontare, il limite massimo complessivo riconoscibile all'Appaltatore sarà pari al **20%** (diconsi **venti virgola zero per cento**) dell'importo del contratto di appalto;
 - b) le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte, in ogni sede, giudiziale e non, per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse;
 - c) in ogni caso non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice;
 - d) prima dell'approvazione del certificato di collaudo/attestato di regolare esecuzione in caso di lavori ovvero del certificato di verifica di conformità in caso di forniture o servizi, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
6. Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 5, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
7. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 5.
8. In casi eccezionali, da valutare caso per caso, entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 6, acquisita la relazione riservata del DL e -ove costituito- dell'Organo di Collaudo, il RUP, ha la facoltà di richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.
Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
In caso di mancata intesa tra il RUP e l'Appaltatore, entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della trasmissione della lista, la Camera arbitrale provvede alla nomina dell'esperto, fissandone anche il compenso prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 209, comma 16, del Codice.
La proposta è formulata dall'esperto entro **90** (diconsi **novanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della sua nomina.
Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP stesso entro **90** (diconsi



novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 6.

9. Il RUP -oppure l'esperto di cui sopra nei casi eccezionali in cui sia stato nominato- verifica le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore ed effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e, dopo aver preventivamente accertato e verificato la disponibilità di idonee risorse economiche, formula una proposta di accordo bonario che viene trasmessa al dirigente competente ed all'Appaltatore.

Se la proposta è accettata dalle Parti, entro **45** (diconsi **quarantacinque**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte dell'Appaltatore ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, può essere adito il giudice ordinario.

10. L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario innanzi al giudice ordinario entro i successivi **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi**, **a pena di decadenza**.

Art. 73. La definizione di nuovi prezzi e le riserve

1. Le variazioni contrattuali sono valutate in base ai prezzi del Contratto ma, se comportano categorie di lavorazioni non previste ovvero si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

Per la definizione dei nuovi prezzi si rinvia all'art. 42 del presente CSA.

2. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma precedente risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro Economico Esecutivo, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori i prezzi devono essere preventivamente approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni ovvero la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

Ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono da egli definitivamente accettati.

Art. 74. Il recesso dell'Appaltatore per ritardo nella consegna e le riserve

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali come effettivamente sostenute e documentate e nei limiti indicati all'art. 5, comma 12, del dM DL/DEC.

Nel caso di appalto integrato di progettazione ed esecuzione, l'Appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese dei livelli di progettazione come previsto all'art. 5, comma 13, del richiamato dM DL/DEC.

2. La richiesta di pagamento delle somme di cui al comma 1, debitamente quantificata, è inoltrata **a pena di decadenza** entro **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
3. Fuori dai casi descritti nei commi precedenti, ovvero nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del comma 3 è formulata, **a pena di decadenza**, mediante riserva da iscriverne nel Verbale di Consegna dei Lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel Registro di Contabilità.

Art. 75. La disciplina del collaudo e le riserve



1. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve iscritte dall'Appaltatore sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi dell'articolo 72, se iscritte nel registro di contabilità e nel Conto Finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Titolo.
2. Il RUP trasmette all'Organo di Collaudo le relazioni riservate sia propria che del DL sulle eventuali riserve avanzate dall'Appaltatore e non definite in corso d'opera ai sensi dell'articolo 72.
3. L'Organo di Collaudo, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e sulle domande dell'Appaltatore nonché sulle eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
4. L'Appaltatore ha l'onere di formulare e giustificare le proprie riserve formulate sul Certificato di Collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente Titolo.
L'Organo di Collaudo riferisce al RUP in merito alle singole richieste formulate dall'Appaltatore sul Certificato di Collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
5. A collaudo ultimato, l'Organo di Collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, allegando altresì le eventuali relazioni riservate relative alle riserve ed alle richieste formulate dall'Appaltatore sul Certificato di Collaudo.
6. La Stazione Appaltante -preso in esame l'operato e le deduzioni dell'Organo di Collaudo e richiesto -quando ne sia il caso in relazione all'ammontare ovvero alla particolare specificità dell'intervento- i pareri ritenuti necessari all'esame- effettua la revisione contabile degli atti e delibera -entro **60** (diconsi **sessanta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento degli atti di collaudo- sull'ammissibilità del Certificato di Collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
7. In caso di iscrizione di riserve sul Certificato di Collaudo deve essere attivata la procedura di accordo bonario a prescindere dal valore delle medesime riserve, ai sensi dell'articolo 72.
Il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di 30 (diconsi trenta) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della proposta del RUP o dell'Organo di Collaudo, ove eventualmente costituita ai sensi del comma 8 dell'art. 72.
Le deliberazioni della Stazione Appaltante sono notificate all'Appaltatore.